



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

CENTRO SPECIALIZZATO UNIVERSITARIO PER GLI INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI

Centro di ricerca e di servizio d'interesse generale

REGOLAMENTO

(Ultima modificazione: Decreto Rettorale n. 92 del 18 gennaio 2019)

Art. 1

Finalità

1. Il Centro Specializzato Universitario per gli Interventi Assistiti con gli Animali - già Centro di Pet Therapy - (di seguito Centro), costituito con Decreto Rettorale n. 165 del 29 maggio 2003, è un Centro di ricerca e di servizio d'interesse generale (ai sensi dell'art. 41 dello Statuto d'Ateneo e dell'art. 30 del Regolamento generale).
2. Il Centro ha sede presso i locali di proprietà dell'Università di Messina del Polo Universitario dell'Annunziata ubicati nel complesso del Dipartimento di Scienze veterinarie.
3. Il Centro persegue i seguenti scopi:
 - a) promuovere, coordinare e svolgere attività e programmi di ricerca sull'attività assistita con animali (AAA) e sulla terapia assistita con animali (AAT), al fine di valutare, in modo scientifico, gli effetti derivanti dal rapporto uomo-animale. In particolare, le attività di ricerca nell'ambito della sanità sia dell'uomo che dell'animale possono prevedere l'attivazione di progetti di tipo assistenziale in pazienti affetti da determinate patologie e attività educative e riabilitative nell'ambito scolastico e sociale;
 - b) promuovere il dibattito accademico e divulgativo su argomenti che rientrano nell'ambito delle attività e delle terapie assistite con gli animali, attraverso l'organizzazione di seminari, workshop, convegni, conferenze e ogni altro strumento idoneo alla divulgazione dei risultati scientifici conseguiti;
 - c) realizzare programmi di formazione di I e II livello sui temi scientifici di competenza del Centro;
 - d) promuovere e sostenere la collaborazione scientifica di ricerca e consulenza, anche mediante convenzioni e contratti, con istituzioni e soggetti pubblici o privati, nel rispetto della normativa vigente in materia nonché dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo.

Art. 2

Organi

Sono organi del Centro:

- a) il Presidente;
- b) il Comitato Tecnico Scientifico (CTS).

Art. 3
Il Presidente

1. Il Presidente del Centro è eletto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, dal Comitato Tecnico Scientifico, al suo interno, ed è nominato con decreto rettorale. Dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

2. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- a) rappresenta il Centro;
- b) garantisce il rispetto delle finalità istituzionali del Centro;
- c) coordina e sovrintende le attività del Centro
- d) convoca e presiede le adunanze del CTS e ne fissa l'Ordine del Giorno;
- e) cura l'attuazione delle delibere del CTS;
- f) presenta al CTS le proposte di budget per l'approvazione;
- g) dispone l'utilizzo delle attrezzature, dei beni e dei servizi del Centro e ne cura il buon funzionamento;
- h) adotta, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, i provvedimenti indifferibili per il buon funzionamento del Centro, salvo ratifica del CTS;
- i) autorizza l'invio in missione del personale docente e tecnico-amministrativo, dei collaboratori esterni, nonché del personale non strutturato che svolge attività nel Centro;
- j) promuove la programmazione di attività didattiche, scientifiche e di divulgazione sui temi delle attività del Centro;
- k) propone al CTS la realizzazione di forme di collaborazione, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, con altri organismi pubblici o privati, locali, regionali, nazionali e internazionali, che svolgano attività di ricerca nell'ambito di pertinenza del Centro;
- l) stipula contratti e convenzioni tra il Centro ed istituzioni e soggetti pubblici e privati;
- m) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti universitari.

Art. 4
Il Comitato Tecnico Scientifico

1. Il CTS del Centro è composto da almeno tre membri effettivi, nominati dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ateneo, su proposta del Rettore, sentito il Presidente del Centro, tra professori e ricercatori dell'Università di Messina di comprovata esperienza scientifica e didattica nel campo delle attività del Centro. Dura in carica tre anni, rinnovabili consecutivamente non più di due volte.

2. Possono essere nominati membri onorari, ai sensi della lettera c) del successivo comma 6, eventualmente anche su proposta di uno dei membri del CTS, tutti coloro i quali si siano particolarmente distinti per l'attività scientifica nell'ambito delle attività proprie del Centro e/o abbiano contribuito in maniera meritoria allo sviluppo del Centro sotto il profilo scientifico. I membri onorari non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive.

3. Il CTS è presieduto dal Presidente del Centro.

4. Il CTS è convocato in via ordinaria dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario nonché su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

5. La seduta è valida se è presente la maggioranza dei membri effettivi. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e in caso di parità viene approvata la proposta che ha ottenuto il voto favorevole del Presidente; di ogni seduta viene redatto relativo verbale.

6. Il CTS svolge i seguenti compiti:

- a) eleggere, tra i propri membri, il Presidente;
- b) deliberare, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, sulle domande di afferenza al Centro;
- c) designare i membri onorari, con delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;
- d) deliberare sulla costituzione di Sezioni, sulla designazione dei Responsabili di sezione e sulle richieste di afferenza alle stesse;
- e) approvare la proposta di budget economico e degli investimenti annuale e triennale predisposta dal Presidente, da sottoporre agli Organi di Governo dell'Ateneo;
- f) fissare le linee generali, programmare, organizzare e monitorare le attività di ricerca del Centro;
- g) promuovere le iniziative di coordinamento e divulgazione scientifica delle attività del Centro;
- l) approvare la realizzazione di forme di collaborazione, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, con altri organismi pubblici o privati, locali, regionali, nazionali e internazionali, che svolgano attività di ricerca nell'ambito di pertinenza del Centro;
- m) deliberare su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Presidente.

Art. 5

Afferenza al Centro

1. Possono afferire al Centro i professori e i ricercatori dell'Università di Messina di comprovata esperienza scientifica e didattica nel campo delle attività del Centro, che ne facciano richiesta.

2. L'afferenza al Centro è compatibile con l'afferenza ai Dipartimenti di appartenenza.

Art. 6

Sezioni

1. Il Centro, per ragioni di omogeneità di ricerca e di funzionalità operativa, potrà articolarsi in Sezioni. Le Sezioni saranno attivate dal CTS in conformità con le esigenze di ricerca e avranno il compito di promuovere iniziative volte a sviluppare servizi e piani di ricerca, omogenei per tematiche, nell'ambito dei programmi del Centro.

2. Ogni Sezione sarà coordinata da un Responsabile designato dal CTS. Alle Sezioni possono, con delibera del CTS, essere demandati compiti organizzativi nell'ambito delle attività del Centro.

Art. 7

Attività del Centro

1. Le attività del Centro si svolgono prevalentemente presso le seguenti strutture presenti nel complesso del Dipartimento di Scienze veterinarie: i locali della Presidenza del Centro; la palestra/aula didattica, con ingresso dal corridoio delle aule lato est del complesso; gli ambulatori del Centro, con ingresso dal settore D/0; il maneggio.

2. Per l'adempimento dei propri fini istituzionali, il Centro si avvale di personale tecnico-amministrativo assegnato dall'Università di Messina anche provvisoriamente.

3. La gestione amministrativa e finanziaria del Centro è affidata agli uffici amministrativi dell'Amministrazione Centrale dell'Ateneo.

Art. 8

Partecipazioni esterne

Il Centro può realizzare forme di collaborazione, mediante l'erogazione di borse e sovvenzioni o tramite la stipula di contratti di ricerca, con docenti, ricercatori, studiosi e professionisti esterni che intendano svolgere attività di ricerca su temi che rientrano nei programmi scientifici del Centro.

Art. 9

Dotazione finanziaria

Il Centro dispone di eventuali finanziamenti assegnati dall'Università di Messina; dai corrispettivi per i servizi forniti ad Enti pubblici o privati; da finanziamenti derivanti da programmi e progetti di ricerca o provenienti dal Miur, dal Ministero della Salute o da altri Enti pubblici o privati; da eventuali finanziamenti di privati che promuovono e sostengono la ricerca; da eventuali donazioni o lasciti; da eventuali contributi per l'iscrizione ad attività didattico-scientifiche (master, corsi di perfezionamento, convegni, seminari, workshop, ecc.) organizzate dal Centro.

Art. 10

Modalità di approvazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento è deliberato dal Comitato Tecnico Scientifico del Centro e trasmesso al Senato Accademico che, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, lo approva.
2. Le eventuali modifiche al Regolamento saranno adottate a maggioranza assoluta dei componenti del CTS con le medesime procedure previste per l'approvazione.

Art. 11

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti in vigore presso l'Università degli Studi di Messina nonché nelle disposizioni normative vigenti.